

La presente deliberazione viene affissa il 20 GIUG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 384 del 17 GIU. 2005

Oggetto: Corte di Appello Na- Amicolo Nicola C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 31.3.05 il Sig. Amicolo Nicola agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per la riassunzione del giudizio in esito alla sentenza Corte Appello Na 2854/04;

Con determina n. 345 /1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione notificato il 31.03.05 dinanzi la Corte di Appello di Na da Amicola Nicola C/ Provincia di Benevento per la riassunzione del giudizio in esito alla sentenza Corte Appello Na 2854/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.345 /1/2005

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.345/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello con atto di citazione notificato il 31.3.05 da Amicola Nicola c/ Provincia di Benevento per la riassunzione del giudizio in esito alla sentenza Corte Appello Na 2854/04;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 512 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 7 LUG. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 7 LUG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 7 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es. 6023</u>	<u>12.7.05</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
X Nucleo di Valutazione <u>5100</u> <u>23.6.05</u>	il _____	prot. n. _____	

Conf. Capigruppo

STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO ACETO
Patrocinatore in Assistenza
Via Roma, 53 82037 TELESSE TERME (BN)
82037 TELESSE TERME (BN)
Via Flaminia, 71 82037 TELESSE TERME (BN)
60196 ROMA
C. F. GTA NTN 42812 A265T
Partita IVA n. 00956360621

007342

Provinciale

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE

PROVINCIA DI BENEVENTO
31 MAR 2005

Il Sig. AMICOLO NICOLA, nato a San Leucio Del Sannio (BN) il 13/12/1915 ed ivi residente C.F. MCLNCL15T31H953L, rappresentato e

difeso dall'Avv. Antonio Aceto, giusta procura a margine del presente atto e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza San Domenico Maggiore 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Zarrelli,

PREMESSO CHE

1) con citazione notificato in data 28.08.1989 il sig. Amicolo Nicola, premesso di essere proprietario di un fondo rustico sito in San Leucio Del Sannio, riportato in catasto al foglio 11, part.lla 312, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di sentir dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di tale terreno da parte di detta Amministrazione, effettuata per la realizzazione dell'ampliamento della strada provinciale Ciardelli e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e indennità dovute a seguito dell'esecuzione di tali opere;

2) - con sentenza n° 865/2003 depositata il 23/04/2003 il Tribunale di Benevento, accoglieva la domanda e liquidava, in favore dell'attore la somma di €. 42.459,47, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo;

3) avverso tale sentenza il Sig. Amicolo proponeva appello con il quale impugnava la liquidazione del danno effettuata dal Giudice di prime cure, per l'immotivato contrasto con quello determinato dal CTU, nonché la

De pace
Provinciale
Vi è
completato
dell'ampio
lente

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007410 Data 31/03/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE
SIG. AMICOLO NICOLA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura
Prot. n. 2223
1105

decorrenza degli interessi dalla data in cui si era verificato il danno e non dalla domanda, con applicazione degli stessi sulla somma rivalutata. Infine si contestava la liquidazione di diritti ed onorari, liquidati al di sotto dei minimi di tariffa;

4) l'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva in giudizio, sostenendo che, il fondo era stato oggetto di cessione volontaria e, quindi, il Sig. Amicolo aveva diritto solo al pagamento del saldo del prezzo pattuito. Inoltre, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale di Benevento, quale giudice di primo grado. In virtù di ciò chiedeva il rigetto dell'appello, e proponeva appello incidentale per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Benevento, e perché la Corte di Appello adita affermasse che rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata vanno calcolati dalla scadenza del periodo di occupazione legittima e non da quella dell'occupazione;

5) con sentenza n° 2854/2004 la Corte di Appello di Napoli, così provvedeva: in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore del Sig. Amicolo, a titolo di risarcimento danni per l'occupazione illegittima del fondo per cui è causa, la somma di €. 62.664,10, oltre gli interessi al tasso legale sugli importi e per i periodi indicati in sentenza; in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale di Benevento, in ordine alla domanda di liquidazione e pagamento dell'indennità di occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello di Napoli, concedendo all'appellante il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi alla predetta Corte di

Appello al fine della liquidazione di tale indennità. Dichiarava inoltre, compensate tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio in misura di un quarto, liquidando i residui in €. 3.001,77 per il primo grado ed €. 3.319,46 per il secondo grado;

Tanto premesso, con la presente l'istante, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, intende riassumere il giudizio per la liquidazione della indennità di occupazione legittima come disposto dalla Corte di Appello nella Sentenza n°2854/04 e, pertanto,

CITA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello, a comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, C.I. a designarsi, all'udienza del **14 GIUGNO 2005** ore di regolamento, con invito a costituirsi in cancelleria nei termini e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c., 20 giorni prima dell'udienza indicata, con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, nei termini indicati, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere dalla adita Giustizia le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di Appello di Napoli, accogliere la presente domanda, e così decidere:

a) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennità di occupazione legittima così come determinata dal CTU Geom. Saverio

Pepicello nella relazione tecnica e nei supplementi depositati in atti nel procedimento R.G. n° 2524/89 del Tribunale di Benevento, pari a €. 526,27, (allora £. 1.019.000) o in quella somma che l'adita Corte di Appello riterrà di liquidare in sua giustizia tenendo conto del fatto che con la sentenza di appello è stata aumentata la somma liquidata in primo grado per il risarcimento dei danni, oltre interessi dalla scadenza delle singole annualità e rivalutazione monetaria come per legge;

b) condannare la convenuta Amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorario, oltre rimborso forfettario del 12,5% IVA e CPA con attribuzione, al sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art.93 c.p.c. quale anticipatario;

Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, ~~comprendivo di~~ CTU, del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli recante numero di R.G. 3072/2003 e definitosi con Sentenza n° 2854/2004.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di Euro 1.000,00.

Si allega: copia sentenza n.865/2003 del Tribunale di Benevento; copia sentenza n.2854/2004 della Corte di Appello di Napoli; fascicolo di parte giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Telese Terme li, 30 marzo 2005


Avv. Antonio Aceto

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2005

ad istanza dell'avv. Antonio Aceto, n.q., Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia del presente atto a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello mediante consegna di copia a mani

A MANI DI *Stefano Rosarno*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] 31 MAR. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)